

REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a **AMICI PER SEMPRE – Cassa Mutua Valdichiana**, in seguito per brevità denominata *Cassa Mutua Valdichiana*.

ART. 2 – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La *Cassa Mutua Valdichiana*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per la nascita di un figlio , destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia.	Soci	50,00 € per figlio
2	Sussidio per il figlio iscritto al 1° anno dell'Asilo Nido o al 1° anno della Scuola dell'infanzia (l'uno esclude l'altro) destinato all'acquisto di materiale scolastico o alla tassa di iscrizione alla scuola	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
3	Sussidio per il figlio iscritto alla classe prima della Scuola Primaria destinato all'acquisto di materiale scolastico o dispositivi informatici.	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
4	Sussidio per il figlio iscritto alla classe prima della Scuola secondaria di 1° grado destinato all'acquisto di materiale scolastico o dispositivi informatici.	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
5	Sussidio per il figlio iscritto alla classe prima della Scuola secondaria di 2° grado destinato all'acquisto di materiale scolastico o dispositivi informatici.	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio

I sussidi di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. sono dovuti solo nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente convenzionato con *Cassa Mutua Valdichiana*. Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti a meno che il socio sia residente in una zona non coperta da negozi convenzionati .

Il sussidio di cui al punto 1 è dovuto solo per il figlio nato successivamente all'accoglimento della domanda di ammissione a socio e pagamento della quota associativa e del contributo associativo annuo.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo

famigliare si intende il Socio, il coniuge del Socio (eventualmente anch'esso Socio della *Cassa Mutua Valdichiana*) ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando in copia le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome cognome data e luogo di nascita del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da:

- Documenti di spesa carenti e/o non forniti in originale, se richiesti;
- presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

Le prestazioni previste nel presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo alla firma della domanda di ammissione a Socio rilasciata presso le filiali Banca Tema o negli Uffici della *Cassa Mutua Valdichiana*. Nel caso di adesione online attraverso il sito internet della *Cassa Mutua Valdichiana* o la relativa app le prestazioni decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo alla domanda di ammissione completata, caricata e firmata. In tutti i casi previa verifica dell'accettazione della domanda e il pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla *Cassa Mutua Valdichiana* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio completa alla *Cassa Mutua Valdichiana* o cartacea (nelle filiali Banca Tema o negli Uffici della *Cassa Mutua Valdichiana*) o digitale attraverso il sito internet della *Cassa Mutua Valdichiana* o la relativa APP.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Cassa Mutua Valdichiana* e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente

bancario per l'accredito. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla *Cassa Mutua Valdichiana*:

- ✓ per il sussidio di cui al punto 1 entro 180 giorni dalla data di nascita;
- ✓ per il sussidio di cui ai punti 2-3-4 e 5 entro 180 giorni dalla data presente sul documento fiscale emesso a seguito del pagamento della prestazione per la quale si richiede il sussidio.

Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di sussidio per i nuovi nati, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale per l'infanzia ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Cassa Mutua Valdichiana;*
- ✓ *Certificato di nascita.*

La richiesta di sussidio per figlio iscritto per la prima volta all'Asilo Nido o alla Scuola dell'Infanzia, dovrà essere accompagnata da uno dei seguenti documenti:

- ✓ *Documento rilasciato dall'Asilo Nido o dalla Scuola dell'infanzia indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino figlio del Socio della Mutua al primo anno;*
- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale per l'infanzia ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Cassa Mutua Valdichiana.*

La richiesta di sussidio per acquisto di materiale scolastico e dispositivi informatici per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Primaria, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale oggetto del sussidio ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Cassa Mutua Valdichiana.*

La richiesta di sussidio per acquisto di materiale scolastico o dispositivi informatici per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di oggetto di sussidio ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Cassa Mutua Valdichiana.*

La richiesta di sussidio acquisto di materiale scolastico e dispositivi informatici per il figlio iscritto al primo anno della Scuola Secondaria di 2° grado, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di oggetto di sussidio ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Cassa Mutua Valdichiana.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Cassa Mutua Valdichiana* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 7 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO

Per “esercente convenzionato” si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della *Cassa Mutua Valdichiana*, titolari di aziende esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Cassa Mutua Valdichiana*.

Con l'accordo stipulato tra “esercente convenzionato” e *Cassa Mutua Valdichiana*, il Socio della *Cassa Mutua Valdichiana* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 8 - GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Cassa Mutua Valdichiana* potrà apportare variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo alla delibera di variazione e portate a conoscenza del socio tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale della *Cassa Mutua Valdichiana*.

ART. 9 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Cassa Mutua Valdichiana* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Cassa Mutua Valdichiana*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 01/01/2022

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 04/12/2021